

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE GEART

Allegato A all'atto costitutivo sottoscritto il 21/01/2011

Art. 1. - E' costituita l'Associazione "GEART" come libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione GEART manifesta le sue finalità nel settore della ricerca culturale e dei servizi, con la produzione di iniziative atte a contribuire alla promozione culturale e al rispetto sociale. Ciò nel campo delle arti visive, poetiche, cinematografiche, gestuali, musicali; della difesa ambientale e del patrimonio artistico e culturale, del paesaggio e della salute; nel campo sociale; con iniziative volte a stimolare l'aggregazione, il libero confronto, il divertimento e la crescita collettiva, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;

Art. 3. - L'associazione GEART, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- **attività culturali:** convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezioni-concerto, corsi di musica, corsi didattico-educativi, promozione di altre culture, di stili di vita alternativi, cucina ed enogastronomia tipica ed internazionale, comunicazione, valorizzazione, conoscenza e rispetto dell'ambiente, eco-sostenibilità e bioarchitettura, pratiche dell'alimentazione naturale, pratiche del giardinaggio e dell'orticoltura, conoscenza delle piante curative, selvatiche ed autoctone, pratiche olistiche.
- **attività di formazione:** corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca.
- **attività artistiche:** promozione di corsi e laboratori di arti figurative, artistico-visuali, artigianato artistico, sartoriale, fotografia, multimediale, musica, spettacolo, teatro, performance, danza, design.

Art. 4. - L'associazione GEART è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono quindi definiti:

- **Soci Fondatori:** coloro che hanno inizialmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione;
- **Soci Ordinari:** coloro che presenteranno specifica domanda dopo la data di costituzione dell'Associazione;
- **Soci Sostenitori:** sono i soci che, in qualunque forma e misura, sostengono l'Associazione;
- **Soci Onorari:** sono coloro ai quali lo specifico status è stato riconosciuto e conferito dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nell'ambito dell'azione e della ricerca socio-economico-culturale dell'Associazione. Il socio onorario non ha diritti né doveri nei confronti dell'Associazione.

Tutti i soci, ad eccezione dei soci onorari, hanno diritto di elettorato attivo e passivo in tutti gli organi sociali e di voto.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'associazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;

- il Presidente;

Art. 11. – L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 1 anno. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione Geart e si riunisce in media 2 volte all'anno convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15. – Il presidente dura in carica un anno ed è rieleggibile, è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 17. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

Art. 18. – L'Associazione Geart al momento della registrazione del presente statuto, possiede patrimonio formato dalle sole quote associative e da eventuali lasciti. Gli immobili (sede legale ed operativa) e le attrezzature messe a disposizione per il tempo necessario allo svolgimento delle attività, sono di proprietà della Sig.ra Morrone Danusia e della Sig.ra Gentili Elena (socio fondatrici), pertanto il loro utilizzo sarà vincolato da quote (utenze e utilizzo degli spazi) stabilite a seconda delle attività svolte.

Art. 19. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

Savigno, lì

Firme:

